

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 11/05/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37052-ingiustizia-del-profitto-nel-reato-di-rapina>**

**Autore: Valente Chiara**

## **Ingiustizia del profitto nel reato di rapina**

**Nota a sentenza Cassazione penale, Sezione II, 10-19 marzo 2015, n. 11467.**

## **Ingiustizia del profitto nel reato di rapina**

*Nota a sentenza Cassazione penale, Sezione II, 10-19 marzo 2015, n. 11467.*

Dove forse chiuderebbe un occhio la morale collettiva, non transigono i giudici penali, i quali condannano senza esitazione le condotte di un fidanzato tradito che, in quanto tale, si senta in diritto di impadronirsi coattivamente del cellulare della compagna, al fine di acclarare ad un familiare la sua deprecabile condotta, piuttosto che rispettare il diritto alla riservatezza della stessa.

Il prevenuto viene, così, considerato responsabile non meno che del reato di rapina, in considerazione del fatto che, secondo la sopraindicata recente pronuncia dei giudici di legittimità, ***sussisterebbe l'ingiustizia del profitto ogni qualvolta l'agente, impossessandosi della cosa altrui, persegue esclusivamente un'utilità morale, qual'è quella di prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antiggiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, inciderebbe sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane.***

In particolare, come bene chiarisce la Suprema Corte, in conformità ad un indirizzo consolidato e risalente, ai fini della configurabilità del delitto di rapina, ***il profitto può concretizzarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, riconducibile a qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche in via non immediata, dalla propria azione, purchè la condotta dell'agente risulti attuata attraverso l'impossessamento con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene*** (Cass. Pen. n. 7778/1990; Cass. Pen. 12800/2009).

Tuttavia, pur prendendo spunto da suddetta pronuncia, singolare quantomeno per la vicenda umana che vi sottende, si appalesa come in realtà già in altra precedente, nonchè particolare occasione, la giurisprudenza di legittimità si sia pronunciata, applicando analoghi principi di diritto relativamente all'ingiustizia del profitto quantunque non patrimoniale, chiarendo nel qual caso che ***"anche il fine di ottenere un bacio dalla parte offesa, in cambio della restituzione del monile sottratto, integrava quell'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo dalla violenza privata"*** (Cass. Pen. n. 49265/2012).

Nella fattispecie concreta ivi esaminata, invero, il ricorrente pure ammetteva di avere agito al fine di perseguire un'utilità morale, anzichè patrimoniale, sottraendo il telefono cellulare all'ex fidanzata, contestando, tuttavia, il carattere ingiusto della propria azione in considerazione del fatto che la condotta era, come anticipato, rivolta a svelare al padre di lei la presenza di messaggi telefonici comprovanti una relazione clandestina. E così, che il medesimo contestava l'ingiustizia della condotta incriminata, ritenendo al contrario che non si potesse considerare ingiusto il suo profitto, quanto biasimevole la scorrettezza della sua compagna, e perciò meritevole di essere acclarata.

A sostegno della pronuncia di rigetto, per manifesta infondatezza del motivo di ricorso, la Suprema Corte di Cassazione osservava che ***"l'instaurazione di una relazione sentimentale tra due persone***

***appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all'autodeterminazione fondato sull'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione."***

La *ratio* sottesa a tale pronuncia va, quindi, ricondotta alla libertà di autodeterminazione del soggetto nella propria sfera sessuale, con conseguente libertà di intraprendere relazioni sentimentali nonchè di porvi termine. E nel particolare, ***"la pretesa del soggetto di "perquisire" il telefono dell'ex fidanzata alla ricerca di sms compromettenti assume i caratteri dell'ingiustizia manifesta proprio perchè violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna"***.

Peraltro, vale la pena spendere qualche parola su come i giudici chiamati ad affrontare la fattispecie concreta *de quo*, non si siano neppure soffermati sul concetto di violenza" rilevante ex art. 628 c.p., accogliendo pure implicitamente la definizione di "violenza" già consolidata in sede di legittimità non quale ***"esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona del derubato bensì, come qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolve comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, che viene in tal modo indotto a fare, omettere o tollerare qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di una concreta coartazione fisica*** (sul punto si veda Cass. Pen. n. 1176/2012; si veda anche Cass. Pen. n. 44347/2010 sulla definizione di minaccia costitutiva del reato).

*Avv. Chiara Valente*